

Milano



Comune
di Milano

REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO E DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI, DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E DELLE SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATE

Successivamente all'approvazione del presente Regolamento è intervenuta la deliberazione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione n. 10 del 21 gennaio 2015, pubblicata in data 4 febbraio 2015, che ha posto in capo alla stessa ANAC la competenza ad avviare il procedimento sanzionatorio e ad accertare, contestare e notificare le sanzioni.

Pertanto la procedura per l'irrogazione delle sanzioni descritta nel Regolamento (cfr. il titolo V ed in particolare l'articolo 13 che individua il Segretario Generale come Autorità competente) è stata sostituita da quella prevista nella citata delibera ANAC.

Tuttavia permane l'obbligo per l'Amministrazione comunale di segnalare all'ANAC eventuali irregolarità riscontrate, e restano confermate le attività di presidio e di vigilanza disciplinate dal Regolamento stesso (cfr. articoli 9, 10, 11 e 12).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 2 febbraio 2015

INDICE

TITOLO I - Principi generali

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione

TITOLO II - Obblighi di comunicazione, termini, modalità di presentazione e pubblicazione di documenti, dati e informazioni relativi agli organi di indirizzo politico

Articolo 3 – Documenti e informazioni oggetto di pubblicazione (art. 14 comma 1 D.Lgs. n. 33/2013 - Legge n. 441/1982)

Articolo 4 – Tempi di trasmissione e informazioni specifiche su alcuni obblighi oggetto di pubblicazione (art. 14 D.Lgs. n. 33/2013 - art. 2, commi 1 e 2 Legge n. 441/1982)

Articolo 5 – Modalità di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dei documenti e delle informazioni relative agli amministratori (art. 14 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013)

Articolo 6 – Aggiornamento dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione (art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)

Articolo 7 – Obblighi successivi alla cessazione della carica o dell’incarico (art. 4 Legge n. 441/1982)

TITOLO III - Anagrafe degli Amministratori

Articolo 8 – Bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale e la trasparenza (art. 9 Legge n. 441/1982)

TITOLO IV - Dati e informazioni relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

Articolo 9 - Obblighi di comunicazione e pubblicazione di documenti, dati e informazioni da parte degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo pubblico

TITOLO V - Procedimento sanzionatorio derivante dalla mancata osservanza degli obblighi di cui ai Titoli II e IV

Articolo 10 - Obblighi di comunicazione e pubblicazione relativi agli organi di indirizzo politico - Soggetti tenuti al presidio e alla vigilanza

Articolo 11 - Adempimenti conseguenti alla mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni riguardanti gli organi di indirizzo politico

Articolo 12 – Presidio e vigilanza delle pubblicazioni effettuate da parte degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo pubblico

Articolo 13 – Sanzioni (art. 47 D.Lgs. n. 33/2013)

Articolo 14 – Termine di conclusione del procedimento

TITOLO VI - Altre disposizioni

Articolo 15 – Disposizioni finali

Articolo 16 – Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Regolamento persegue e attua i valori della legalità, della trasparenza e dell'accessibilità alle informazioni di cui agli articoli 14 e 22 del D.Lgs. n. 33/2013 e di cui alla Legge n. 441/1982 e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine di garantire l'esercizio concreto dell'accesso civico negli specifici ambiti previsti da tali disposizioni normative.

Articolo 2 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Amministrazione Comunale, l'attuazione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, informazioni e documenti concernenti i titolari di cariche elettive e di governo individuati nelle figure di:
 - a) Sindaco,
 - b) Assessori,
 - c) Consiglieri Comunali,
 - d) Presidenti e Consiglieri delle Zone del Decentramento,
 - e) *Dirigenti non di ruolo, consulenti e collaboratori, compatibilmente con la posizione espressa dal Garante della Privacy.***
2. Ai fini del presente Regolamento i titolari delle cariche suddette sono denominati "amministratori".
3. Gli Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, del Gabinetto del Sindaco e della Direzione Centrale cui fa capo il Decentramento Territoriale, da ora in poi denominati "Uffici preposti", curano, ognuno per l'ambito di propria competenza, la consegna agli amministratori di copia del presente Regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina, nonché in caso di surroga.
4. In sede di prima applicazione gli Uffici preposti consegnano in copia il presente Regolamento agli amministratori e ne curano la pubblicazione in modo permanente sul sito web istituzionale dell'Amministrazione Comunale.
Gli Uffici preposti provvedono altresì ad inviare e a rendere liberamente consultabile dai soggetti interessati la modulistica predisposta in applicazione del presente Regolamento per assicurare, con la tempestività prevista dalla vigente normativa in materia, la pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste.
5. Il presente Regolamento disciplina altresì l'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi e/o in capo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società di diritto privato partecipate, anche in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all'attività di pubblico interesse da ognuno di essi svolta.
6. Sono enti di diritto privato in controllo pubblico, e pertanto soggetti agli obblighi di pubblicazione dettagliati nell'articolo 9 del presente Regolamento, gli enti che esercitano

funzioni amministrative, svolgono attività di produzione di beni o servizi in favore dell'Amministrazione Comunale, o che gestiscono servizi pubblici in nome e per conto del Comune di Milano, nonché gli enti nei quali l'Amministrazione Comunale, alternativamente:

- a) ha conferito la maggioranza del capitale o della dotazione patrimoniale anche tramite il conferimento di un immobile in proprietà, in uso o in comodato, qualora l'immobile in questione sia destinato anche parzialmente alla pubblica fruizione oppure vi si svolga attività di interesse pubblico;
 - b) eroga annualmente un contributo che, unitamente ai contributi concessi da altre Amministrazioni Pubbliche, costituisce la maggiore entrata del bilancio dell'ente;
 - c) esercita, singolarmente o unitamente ad altri enti pubblici, un controllo equiparabile a quello civilistico ex art. 2359 del codice civile, attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo direttivo.
7. Il Settore cui fanno capo tutte le attività inerenti gli indirizzi e il controllo sulle società partecipate e sugli altri enti sottoposti a controllo da parte del Comune di Milano, da ora in avanti denominato "Settore preposto", provvede alla trasmissione del presente Regolamento, nelle forme di rito, agli enti di cui al comma 5, nelle persone dei relativi amministratori, indicando gli adempimenti cui gli stessi sono tenuti e le sanzioni previste dalla legge e dettagliate dal Regolamento stesso.

TITOLO II OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Articolo 3 Documenti e informazioni oggetto di pubblicazione (art. 14 comma 1 D.Lgs. n. 33/2013 – Legge n. 441/1982)

1. Sono oggetto di pubblicazione, per ciascun amministratore, i seguenti documenti e informazioni:
 - a. l'atto di nomina, convalida, surroga, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b. il curriculum vitae in formato europeo;
 - c. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
 - d. gli importi di viaggio di servizio e missioni, connessi alla carica, pagati con fondi pubblici;
 - e. i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - f. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - g. una dichiarazione, anche negativa, concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di

partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

- h. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, oppure modello CUD per coloro che siano in possesso esclusivamente di redditi da lavoro dipendente, oppure, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, un'attestazione relativa a detta circostanza;
 - i. dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte; alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 della Legge n. 659/1981 relative agli eventuali contributi ricevuti.
 - j. dichiarazione annuale concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione di questa, un'attestazione relativa a detta circostanza;
 - k. dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima dichiarazione, e fino alla cessazione del mandato con allegata copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione di questa, un'attestazione relativa a detta circostanza.
2. Gli adempimenti di cui alle lettere g), h), j), k) del presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
 3. In caso di mancato consenso alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma precedente, sussiste in capo all'Amministrazione l'obbligo di pubblicare l'atto dal quale risulti il mancato consenso. Tale atto dovrà essere prodotto dal titolare dell'incarico e indicherà il legame di parentela con il titolare medesimo ma non l'identificazione personale del coniuge e/o dei parenti entro il secondo grado.
 4. Con riferimento alla lettera e) del primo comma del presente articolo costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell'amministrazione su tali enti. Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l'obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo "politico" o connesse con la carica politica rivestita. Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.

Articolo 4 Tempi di trasmissione e informazioni specifiche su alcuni obblighi oggetto di pubblicazione (art. 14 D.Lgs. n. 33/2013 - art. 2 commi 1 e 2 Legge n. 441/1982)

1. Entro i tre mesi successivi alla data di nomina o entrata in carica gli amministratori sono tenuti a depositare presso gli Uffici preposti il proprio curriculum vitae in formato europeo e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) contenenti le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.
2. Nello specifico, con riferimento alle lettere e), f), g) del sopra citato articolo 3 comma 1, ciascun amministratore dovrà dichiarare, anche in senso negativo:
 1. i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
 2. le azioni di società e le quote di partecipazione a società,
 3. l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società,
 4. la titolarità di imprese,
 5. i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti,
 6. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.
3. Il medesimo amministratore dovrà presentare:
 - a) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, oppure modello CUD per coloro che siano in possesso esclusivamente di redditi da lavoro dipendente, oppure, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, un'apposita attestazione relativa a detta circostanza;
 - b) una dichiarazione, datata e firmata, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. A tale dichiarazione devono essere allegati le copie delle dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 18 novembre 1981, n. 659 relative agli eventuali contributi ricevuti. La dichiarazione di cui al presente punto deve essere presentata solo dai titolari di cariche elettive.
4. Nella dichiarazione di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo gli amministratori rilasciano, contestualmente, una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 c.c., dei figli e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
5. Il predetto adempimento avviene con gli stessi tempi e modalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con il deposito delle copie integrali delle eventuali dichiarazioni separate dei redditi.

Articolo 5 Modalità di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei documenti e delle informazioni relative agli amministratori (art. 14 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013)

1. L'Amministrazione Comunale pubblica nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale i dati e le informazioni di cui agli articoli 3 e 4 entro tre mesi dalla data di entrata in carica e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico degli amministratori, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.
2. L'Amministrazione Comunale pubblica tempestivamente gli aggiornamenti dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

Articolo 6 Aggiornamento dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione (art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)

1. Con riferimento al precedente articolo 3 comma 1, gli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d), e) f) sono da assolversi a cura dei soggetti che vi sono tenuti in via tempestiva ad ogni variazione intervenuta. Gli obblighi di cui alle lettere g), h), j), k) sono da assolversi invece con cadenza annuale.
2. Gli amministratori devono altresì trasmettere annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della relativa dichiarazione, la documentazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera h).

Articolo 7 Obblighi successivi alla cessazione della carica o dell'incarico (art. 4 Legge n. 441/1982)

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione della carica o al termine dell'incarico, gli amministratori uscenti sono tenuti a depositare presso gli Uffici preposti una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, intervenute dopo l'ultima attestazione depositata comprese quelle relative al coniuge e ai parenti entro il secondo grado che vi hanno consentito.
2. Entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare altresì una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, nonché copia della dichiarazione annuale del coniuge e dei parenti entro il secondo grado che vi hanno consentito.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, con l'esclusione della dichiarazione annuale del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, sono oggetto di pubblicazione per i tre anni successivi alla cessazione del mandato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano in caso di rielezione o ulteriore nomina del soggetto.

TITOLO III ANAGRAFE DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 8 Bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale e la trasparenza (art. 9 Legge n. 441/1982)

1. Con cadenza annuale il Settore Presidenza del Consiglio Comunale provvede alla redazione di un apposito bollettino per la pubblicazione delle dichiarazioni previste dagli art. 3, 4 e 6 del presente Regolamento. Fanno parte integrante dello stesso bollettino, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, come disposto dall'art. 9 della Legge n. 441/1982; parimenti sono richiamate le notizie relative alle eventuali diffide e alle eventuali inadempienze previste dal Regolamento.
2. Per gli amministratori all'inizio del mandato, ossia nell'anno della loro elezione o nomina, la pubblicazione riguarda i dati concernenti il patrimonio e le cariche posseduti al momento della convalida o della nomina. Alla fine del mandato, gli ex amministratori sono tenuti alla dichiarazione nei termini di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
3. La diffusione delle notizie riportate nelle dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale rese dagli amministratori ha luogo mediante la pubblicazione del bollettino all'Albo Pretorio on line del Comune di Milano per trenta giorni consecutivi.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale dà notizia della pubblicazione nella prima seduta utile di Consiglio mentre il Sindaco ne dà comunicazione nella prima seduta utile alla Giunta, segnalando in ogni caso le eventuali inadempienze.
5. Il Bollettino, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line viene reso liberamente consultabile dai cittadini e da tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Milano per tutta la durata del mandato dei relativi amministratori.

TITOLO IV DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI, AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO NONCHÉ ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI DIRITTO PRIVATO

Articolo 9 Obblighi di comunicazione e pubblicazione di documenti, dati e informazioni da parte degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Gli enti pubblici vigilati, le società di diritto privato a partecipazione maggioritaria e gli enti di diritto privato in controllo pubblico identificati secondo i criteri definiti nell'articolo 2 comma 6 del presente Regolamento, limitatamente all'attività di pubblico interesse dagli stessi svolta, pubblicano i dati e le informazioni di cui alla Legge 190/2012 e di cui al D.Lgs. n. 33/2013, in apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito internet.
2. In applicazione dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 le società di diritto privato a partecipazione non maggioritaria pubblicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse dalle stesse svolta, i dati e le informazioni di cui all'art. 1 commi da 15 a 33 della Legge n. 190/2012 e di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e all'articolo 14 del

decreto medesimo, relativamente agli amministratori nominati e/o designati dalle Amministrazioni Pubbliche.

TITOLO V PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DERIVANTE DALLA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI TITOLI II E IV

Articolo 10 Obblighi di comunicazione e pubblicazione relativi agli organi di indirizzo politico - Soggetti tenuti al presidio e alla vigilanza

- 1 La violazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al Titolo II del presente Regolamento comporta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013, l'applicazione di sanzioni sia nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati richiesti sia nei confronti dei soggetti tenuti ad effettuare la pubblicazione, qualora non vi provvedano pur avendo ricevuto tutta la documentazione necessaria e/o utile.
- 2 Gli Uffici preposti, negli ambiti di rispettiva competenza, presidiano le attività finalizzate alla raccolta e alla pubblicazione dei dati e delle informazioni suddette e provvedono alle informative di cui al successivo articolo 11.
- 3 L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, qualora accertato dal Nucleo Indipendente di Valutazione, costituisce, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione.
- 4 La valutazione dell'inadempimento incide ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili, secondo le valutazioni del Nucleo Indipendente di Valutazione.

Articolo 11 Adempimenti conseguenti alla mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni riguardanti gli organi di indirizzo politico

1. Decorso il termine previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento per la trasmissione della documentazione e la comunicazione dei dati e delle informazioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 e dettagliati dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, gli Uffici preposti provvedono ad informare tempestivamente dei casi di mancata o incompleta presentazione, ai fini dell'avvio degli adempimenti di cui ai commi successivi:
 - a. il Responsabile per la Trasparenza ai fini dell'attività di vigilanza connessa all'applicazione del presente Regolamento,
 - b. il Nucleo Indipendente di Valutazione in quanto organo di cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione si avvale per verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente mediante la compilazione delle griglie di rilevazione e delle relative attestazioni,
 - c. il Direttore Generale.

2. In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni gli Uffici preposti, a mezzo di posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitano il soggetto inadempiente a presentare la documentazione e/o la dichiarazione mancante entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'invito medesimo.

L'invito, valevole come avvio del procedimento, dovrà riportare:

- a) la contestazione della violazione;
 - b) il termine per l'invio della documentazione di cui al comma 2 o per l'invio di eventuali memorie, documenti e controdeduzioni;
 - c) la possibilità di richiedere di essere sentiti in audizione presso l'ufficio competente, specificando il termine entro il quale inoltrare, a pena di decadenza, la richiesta di audizione;
 - d) l'ufficio presso il quale è possibile avere accesso agli atti del procedimento;
 - e) il nome del responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale opera e i relativi contatti;
 - f) l'esplicito richiamo al fatto che l'ulteriore inottemperanza comporterà applicazione della sanzione amministrativa come disciplinata al successivo articolo 13.
3. Nel caso di presentazione di documentazione incompleta o di dichiarazioni anch'esse non complete, gli Uffici preposti invitano il soggetto inadempiente, a mezzo di posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare la documentazione mancante o le integrazioni entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'invito medesimo; l'invito dovrà riportare i contenuti di cui al comma precedente e recare l'esplicito richiamo al fatto che l'ulteriore inottemperanza comporterà applicazione della sanzione amministrativa come disciplinata al successivo articolo 13.
 4. Gli atti di cui ai commi 2 e 3 sono comunicati per conoscenza anche al Sindaco o al Presidente dell'organo collegiale di appartenenza del soggetto inadempiente.
 5. Nel caso in cui il soggetto inadempiente provveda a inviare o regolarizzare i dati e le informazioni richieste ai fini della pubblicazione, gli Uffici preposti provvedono a darne notizia al Responsabile della Trasparenza, al Nucleo Indipendente di Valutazione e al Direttore Generale, nonché a informare per conoscenza il Sindaco e il Presidente dell'organo collegiale di appartenenza.
 6. Nel caso in cui l'inadempimento, totale o parziale, persista anche dopo l'esperimento della procedura di cui ai commi precedenti, gli Uffici preposti informano il Responsabile della Trasparenza affinché provveda all'irrogazione della sanzione secondo la procedura di cui al successivo articolo 13.

Articolo 12 Presidio e vigilanza delle pubblicazioni effettuate da parte degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.

- 1 Con riferimento agli enti e società di cui al Titolo IV del presente Regolamento, i medesimi enti e società sono tenuti a comunicare al Settore preposto, entro il termine di

20 giorni da ogni aggiornamento, ogni informazione utile ad assicurare la corretta applicazione da parte del Comune di Milano delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

- 2 Almeno una volta l'anno, in concomitanza con l'approvazione del proprio bilancio di esercizio, i medesimi enti e società, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, devono dichiarare, mediante apposita comunicazione da inviare al Settore preposto, di aver adempiuto ad ogni obbligo di trasparenza come indicato nel Titolo IV del presente Regolamento e nel Piano Nazionale Anticorruzione.
- 3 L'avvenuta, così come la mancata o incompleta acquisizione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti è oggetto, anche ai fini delle procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente in materia:
 - a) di relazione tempestiva al Responsabile della Trasparenza del Comune di Milano da parte del Settore preposto;
 - b) di ricognizione specifica nell'ambito della relazione sull'andamento delle società partecipate elaborato ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli Interni;
 - c) di informativa sul sito del Comune di Milano, entro il termine per l'effettuazione della relazione sull'andamento delle Società partecipate ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni.
- 4 Con riferimento agli enti e società di cui al Titolo IV del presente Regolamento, il Responsabile per Trasparenza, con l'ausilio del Settore preposto e del Nucleo Indipendente di Valutazione, potrà accertare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 2 anche tramite procedure di campionamento, e comminare le relative sanzioni in caso di accertato e reiterato inadempimento.
- 5 Le disposizioni dell'articolo 11 si applicano anche a enti e società di diritto privato partecipate, di cui al Titolo IV, agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli adempimenti descritti ai commi 2 e 3 sono a carico del Settore preposto.

Articolo 13 Sanzioni (art. 47 D.Lgs. n. 33/2013)

1. La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di comunicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 previsti dall'art. 47 comma 1 del decreto medesimo, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare della carica al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché di tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa nell'ambito dei limiti edittali fissati dal medesimo art. 47, da un limite minimo di Euro 500,00= (cinquecento) ad un massimo di Euro 10.000,00= (diecimila).
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo, in applicazione di quanto previsto dall'art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, ad una sanzione amministrativa nell'ambito dei limiti edittali fissati dalla medesima norma, da un limite minimo di Euro 500,00= (cinquecento) ad un massimo di Euro 10.000,00=

(diecimila) a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non provvedono a comunicare il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. L'importo della sanzione pecuniaria sarà definito entro i limiti minimi e massimi sopra indicati nel rispetto del principio di gradualità e con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

A tal fine si terrà conto:

- a. della gravità dell'infrazione, anche considerando il grado di partecipazione e consapevolezza dell'interessato in rapporto al comportamento tenuto;
 - b. della rilevanza dell'inadempimento o del parziale adempimento, anche in relazione al grado di completezza e chiarezza dei dati e/o dei documenti trasmessi;
 - c. dell'eventuale reiterazione dell'inadempimento in relazione a comportamenti analoghi a quelli contestati in anni precedenti;
 - d. del comportamento complessivo tenuto dal soggetto obbligato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione contestata.
4. In applicazione del suddetto principio di gradualità le sanzioni relative al comma 1 del presente articolo saranno irrogate rispetto agli obblighi annuali di pubblicazione, tenendo conto dei seguenti criteri e della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 47 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013:
 - a. nei casi di inadempimento totale e di comportamento intenzionalmente non rispettoso degli obblighi di legge sarà applicata la sanzione nella misura corrispondente ai valori compresi nel massimo edittale (tra € 6.000= e € 10.000=);
 - b. nei casi di inadempimento parziale, consistente nella mancata e/o gravemente incompleta comunicazione di tre o più dei documenti e informazioni tra quelli previsti nell'art. 3 comma 1, sarà applicata la sanzione nella misura corrispondente ai valori compresi tra € 2.000= e € 6.000=;
 - c. nei casi di inadempimento parziale, consistente nella mancata e/o incompleta comunicazione di uno o due dei documenti e informazioni tra quelli previsti nell'art. 3 comma 1, sarà applicata la sanzione nella misura corrispondente ai valori compresi tra € 500= e € 2.000=.
 5. Con riferimento ai casi di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni saranno irrogate tenendo conto dei medesimi criteri indicati nel comma precedente.
 6. Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la segnalazione dell'inadempienza da parte degli Uffici preposti/Settore preposto, utilizzando le modalità descritte nell'articolo 11 provvede a notificare la violazione all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo dalla data della notifica per far pervenire le proprie deduzioni anche in forma documentale.
 7. Il Responsabile della Trasparenza, esaminate le deduzioni e i documenti eventualmente inviati dall'interessato, se ritiene di dover procedere ad applicare la sanzione emette apposito motivato provvedimento indicando la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, dando termine di 30 giorni dalla data dell'ingiunzione per l'effettuazione del pagamento.

8. Il Responsabile della Trasparenza può valutare la sussistenza di esimenti per l'applicazione della sanzione laddove sussistano comprovate cause di forza maggiore che non hanno consentito di adempiere ad uno degli obblighi di presentazione delle dichiarazioni e/o dei documenti obbligatori, ovvero alla integrazione dei medesimi.
9. Il Responsabile della Trasparenza potrà valutare richieste motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione.
10. In caso di mancato pagamento entro il termine sopra previsto, o qualora l'interessato ne faccia richiesta, è disposta la compensazione tra l'indennità di carica o i gettoni di presenza maturati o maturandi e l'importo della sanzione pecuniaria comminata.
11. Nel caso in cui la sanzione non sia corrisposta nel termine previsto, e non sia possibile procedere alla compensazione di cui al comma precedente, previa ulteriore diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla data di notifica della seconda ingiunzione, si provvede alla riscossione forzata a norma di legge.
12. Dell'irrogazione delle sanzioni viene data comunicazione al Sindaco o al Presidente dell'organo collegiale di appartenenza nonché al Nucleo Indipendente di Valutazione. Il relativo provvedimento è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Milano.

Articolo 14 Termine di conclusione del procedimento

1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni deve concludersi entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di comunicazione del suo avvio.
2. Il termine potrà essere sospeso solo in caso di accertamenti complessi, ovvero nel caso di sospensioni determinate dalla necessità di valutare documentazione particolarmente corposa, nonché dalla necessità di convocare in audizione il soggetto obbligato.

TITOLO VI ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 15 Disposizioni finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento cessa la vigenza del Regolamento recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1011 del 10 novembre 1982.
2. Qualunque modifica od integrazione normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, informazioni e documenti relativi ai titolari di cariche elettive e di governo e di cariche direttive negli enti vigilati e/o partecipati è dinamicamente recepita dal presente Regolamento.
3. In applicazione delle disposizioni del presente Regolamento ed in recepimento delle modifiche normative come richiamate dal precedente comma 2, gli uffici competenti curano la predisposizione, l'aggiornamento e la conseguente diffusione della modulistica necessaria all'espletamento degli obblighi di pubblicazione di cui trattasi.

Articolo 16 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.
2. Le sanzioni di cui all'art 13 si applicano dall'adozione del primo aggiornamento annuale del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Comune di Milano.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 3 si applicano per i Consiglieri che cesseranno dalla carica successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.